


TABELLA RIEPILOGATIVA CORSI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO PREVISTI NELLA BOZZA DEFINITIVA 2024

TIPOLOGIA DI CORSO	CORSO DI FORMAZIONE			AGGIORNAMENTO					
	MODALITA' CONSENTITE			ORE PREVISTE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	ORE DI AGGIORNAMENTO PREVISTO	MODALITÀ CONSENTITE		
	PRESENZA FISICA	VIDEO CONFERENZA SINCRONA	E-LEARNING				PRESENZA FISICA	VIDEO CONFERENZA SINCRONA	E-LEARNING
Lavoratori - formazione generale	X	X	X	4		-			
Lavoratori - formazione specifica rischio alto	X	X		12	L'aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità di 5 ANNI	6	X	X	X
Lavoratori - formazione specifica rischio medio	X	X		8			X	X	X
Lavoratori - formazione specifica rischio basso	X	X	X	4			X	X	X
Dirigenti				12	5 ANNI				
Modulo aggiuntivo cantieri	X	X	X	6	Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo "Cantiere" e ne permangono le condizioni per lo stesso, l'aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.	6	X	X	X
Preposti	X	X		12	2 ANNI	6	X	X	
Datore di lavoro				16	5 ANNI				
Modulo aggiuntivo cantieri	X	X		6	Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo "Cantiere" e ne permangono le condizioni per lo stesso, l'aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.	6	X	X	X
RSPP Datore di Lavoro- modulo comune				8	5 ANNI	8	X	X	
RSPP Datore di Lavoro- modulo integrativo 1				16			X	X	
RSPP Datore di Lavoro- modulo integrativo 2	X	X		12			X	X	
RSPP Datore di Lavoro- modulo integrativo 3				16			X	X	
RSPP Datore di Lavoro- modulo integrativo 4				16			X	X	
RSPP/ASPP modulo A			X	28		-			
RSPP/ASPP modulo B-SP1	X	X		16	5 ANNI	40 RSPP- 20 ASPP	X	X	X
RSPP/ASPP modulo B-SP2			12						
RSPP/ASPP modulo B-SP3			16						
RSPP/ASPP modulo B-SP4			12						
RSPP/ASPP modulo B-SP5			16						
RSPP modulo C				24		-			
Coordinatore per la sicurezza	X	X	Consentita solo per il modulo giuridico	120	5 ANNI	40	X	X	X
Lavoratori che operano in ambienti confinati e sospetti di inquinamento	X			12	5 ANNI	4	X		
Lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro	X			Variabile a seconda dell'attrezzature:	5 ANNI	4	X		
PLE	X			18					
GRU SU AUTOCARRO	X			12					
GRU A TORRE	X			22					
CARRELLI ELEVATORI	X			34					
GRU MOBILI MODULO BASE	X			34					
GRU MOBILI Modulo aggiuntivo gru ruote con falcone telescopico o brandeggiabile	X			8					
ESCAVATORI PALE CARICATRICI FRONTALI TERNE AUTORIBALTABILI A CINGOLI MODULO BASE	X			4					
MODULO PARTE PRATICA ESCAVATORI IDRAULICI	X			6					
MODULO PARTE PRATICA ESCAVATORI A FUNE	X			6					
MODULO PARTE PRATICA CARICATORI FRONTALI	X			6					
MODULO PARTE PRATICA TERNE	X			6					
MODULO PARTE PRATICA AUTORIBALTABILI A CINGOLI	X			6					
MODULO PARTE PRATICA ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E TERNE	X			12					
POMPE PER CALCESTRUZZO	X			14					
MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA CRF	X			8					
CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI	X			8					
CARRIPONTE MODULO COMUNE	X			4					
CARRIPONTE MODULO PRATICO carroponete/gru a cavalletto con comando in cabina	X			6					
CARRIPONTE MODULO PRATICO carroponete/gru a cavalletto con comando ipensile/radiocomando	X			6					
CARRIPONTE MODULO PRATICO carroponete/gru a cavalletto con comando ipensile/radiocomando e/o comando in cabina	X			7					



Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.)

Le comunicazioni del Ministero del Lavoro e la "bozza definitiva" 2024

Per sottolineare il carattere quasi conclusivo di questa bozza, riportiamo quanto indicato in una comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) del 13 maggio 2024, in accompagnamento a questa bozza dell'Accordo Unico.

Si specifica che, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 37, comma 2 del D.lgs. 81/2008, viene trasmessa (anche alla Conferenza Stato-Regioni) "la bozza definitiva del testo in materia di formazione, che costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

Ribadiamo che il documento presentato è una bozza che potrebbe ancora essere soggetta a revisioni e modifiche.